



## ZuriGò

### Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Autobus, rimorchi di autobus, autocarri, rimorchi di autocarri, motocarri, ciclomotori per trasporto cose, macchine operatrici, carrelli, macchine agricole semoventi, rimorchi agricoli, rimorchi di autovettura, veicoli con targa prova.

***Il presente Fascicolo Informativo, contenente:***

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

***deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.***

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.***

# Indice

## Nota Informativa

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Informazioni sul contratto
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

## Glossario

## Condizioni di Assicurazione

### Come leggere il suo documento di Polizza e le Condizioni contrattuali

## Condizioni Generali di Assicurazione

- Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio
- Articolo 2 - Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato
- Articolo 3 - Esclusione
- Articolo 4 - Estensione territoriale
- Articolo 5 - Tipologie e durate del contratto
- Articolo 6 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Articolo 7 - Adeguamento del Premio
- Articolo 8 - Rinnovo del contratto
- Articolo 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto
- Articolo 10 - Furto
- Articolo 11 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
- Articolo 12 - Condizioni particolari Libro Matricola: inclusione del veicolo nel corso dell'annualità – Regolazione Premio
- Articolo 13 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Articolo 14 - Altre assicurazioni
- Articolo 15 - Oneri fiscali
- Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge
- Articolo 17 - Cessione del credito

## Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi

### Condizioni

- Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa
- Articolo 1.3 - Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno
- Articolo 1.4 - Attestazione dello stato di Rischio
- Articolo 1.5 - Passaggio di Tariffa
- Articolo 1.6 - Gestioni delle vertenze

### Condizioni Speciali

- Articolo 1.7 - Rischio statico
- Articolo 1.8 - Veicoli cingolati
- Articolo 1.9 - Proprietario di rimorchio (o di semirimorchio) diverso da quello della motrice. Circolazione in Francia, Germania, Spagna e Grecia

### Condizioni Aggiuntive

- Premessa
- Articolo 1.10 - Responsabilità civile dei trasportati
- Articolo 1.11 - Responsabilità civile per fatto di figli minori
- Articolo 1.12 - Ricorso terzi
- Articolo 1.13 - Autoveicoli adibiti a scuola guida
- Articolo 1.14 - Danni a cose di terzi trasportati su autobus
- Articolo 1.15 - Carico e scarico

Articolo 1.16 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2

Articolo 1.17 - Neo patentati – Patente non rinnovata

## Forme Tariffarie

Introduzione

Scelta della Forma Tariffaria

Documenti necessari

Determinazione della Classe di Conversione Universale

Regole evolutive applicabili alle Classi di Conversione Universale

Forma Tariffaria 1 - Tariffa Fissa

Forma Tariffaria 2 - Franchigia fissa ed assoluta

Forma Tariffaria 3 - No Claim Discount/Malus

Norme comuni a tutte le Forme Tariffarie

Articolo 1.18 - Sostituzione del contratto

Articolo 1.19 - Sostituzione del veicolo

Norme Comuni alle Forme Tariffarie Tariffa Fissa e NCD/Malus

Articolo 1.20 - Riapertura di un Sinistro

Articolo 1.21 - Rimborso del Sinistro

Articolo 1.22 - Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio Assicurato

Articolo 1.23 - Ritrovamento del veicolo

## Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali

Articolo 18 - Esclusioni

Articolo 19 - Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Articolo 20 - Degrado d'uso e Valore a nuovo

Articolo 21 - Forme di Assicurazione

Articolo 22 - Determinazione dell'ammontare del danno

Articolo 23 - Liquidazione dei danni

Articolo 24 - Pagamento dell'Indennizzo

Articolo 25 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Articolo 26 - Recuperi

Articolo 27 - Adeguamento del Valore assicurato

Articolo 28 - Diritto di rivalsa

## Sezione 2 – Incendio e Furto

### Condizioni

Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 2.2 - Esclusioni

### Prestazioni Aggiuntive

Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri

Articolo 2.4 - Perdite pecuniarie

## Sezione 3 – Kasko

### Condizioni

Articolo 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 3.2 - Esclusioni

Articolo 3.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Articolo 3.4 - Colpa grave

## Sezione 4 – Cristalli

### Condizioni

Articolo 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 4.2 - Esclusioni

Articolo 4.3 - Servizio Carglass e DoctorGlass

## Sezione 5 – Ritiro Patente

### Condizioni

- Articolo 5.1- Oggetto dell'Assicurazione
- Articolo 5.2 - Esclusioni
- Articolo 5.3 - Criteri di liquidazione del danno

## Sezione 6 – Eventi Speciali

### Condizioni

- Articolo 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione

## Sezione 7 – Assicurazione di Tutela Legale

### Premessa

### Condizioni

- Articolo 7.1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Articolo 7.2 - Forme di garanzia
- Articolo 7.3 - Persone assicurate
- Articolo 7.4 - Garanzia Aggiuntiva "patente a punti"
- Articolo 7.5 - Servizi di consulenza ed assistenza
- Articolo 7.6 - Esclusioni
- Articolo 7.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa
- Articolo 7.8 - Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali
- Articolo 7.9 - Gestione del Sinistro
- Articolo 7.10 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro
- Articolo 7.11 - Recupero di somme

## Sezione 8 – Assistenza

### Premessa

### Condizioni

- Articolo 8.1 - Oggetto della garanzia
- Articolo 8.2 - Estensione territoriale
- Articolo 8.3 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
- Articolo 8.4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

### Forme Contrattuali

- FORMA "A"
- FORMA "B"
- FORMA "C"
- FORMA "G" - Duplicar
- FORMA "F"

## Sezione 9 – Infortuni del Conducente

### Condizioni

- Articolo 9.1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Articolo 9.1.1 - Altre garanzie
- Articolo 9.1.2 - Delimitazioni dell'Assicurazione – Esclusioni
- Articolo 9.1.3 - L'Assicurazione non è operante
- Articolo 9.2 - Caso di Invalidità permanente
- Articolo 9.2.1 - Franchigia per Invalidità permanente
- Articolo 9.3 - Diaria per Ricovero ospedaliero
- Articolo 9.4 - Spese di cura
- Articolo 9.5 - Rinuncia alla rivalsa
- Articolo 9.6 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi
- Articolo 9.7 - Criteri di indennizzabilità
- Articolo 9.8 - Controversie – Arbitrato irrituale
- Articolo 9.9 - Cumulo di indennità

## Consigli utili in caso di Sinistro

# Nota informativa

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, DEI RAMI DANNI E INFORTUNI.

**AUTOBUS, RIMORCHI DI AUTOBUS, AUTOCARRI, RIMORCHI DI AUTOCARRO, MOTOCARRI, CICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE, MACCHINE OPERATRICI, CARRELLI, MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI, RIMORCHI AGRICOLI, RIMORCHI DI AUTOVETTURA, VEICOLI CON TARGA PROVA.**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Il Contraente può richiedere presso i punti vendita Zurich o stampare direttamente dal sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it) il preventivo redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alle Formula Contrattuali vigenti al momento del rilascio del preventivo stesso riferito ai seguenti veicoli: autobus, rimorchi di autobus, autocarri, rimorchi di autocarro, motocarri, ciclomotori per trasporto cose, macchine operatrici, carrelli, macchine agricole semoventi, rimorchi agricoli, rimorchi di autovettura, veicoli con targa prova.

Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Sede Legale: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia  
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.2662.2768  
Sito internet: [www.zurich.it](http://www.zurich.it)  
Indirizzo e-mail: [informazioni@zurich.it](mailto:informazioni@zurich.it)

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).

Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.356.035.829,00 euro, formato da un capitale sociale di 4.861.000,00 euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 euro.

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469,5%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con una delle seguenti tipologie di durata:

- Senza Obbligo di Disdetta.  
In tal caso il contratto si risolve alle ore 24:00 della data di scadenza annuale. Per le polizze libro matricola trova applicazione il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 – 2° comma del Codice Civile (periodo di 15 giorni di mora).
- Durata inferiore all'anno (Temporanea).  
In tal caso il contratto si risolve alle ore 24:00 della data di scadenza. La durata del contratto non può essere inferiore ai 15 giorni, solo qualora venga contestualmente richiesta anche la Carta Verde, e non può essere superiore ai 180 giorni. Relativamente alle macchine agricole il contratto temporaneo non può avere una durata inferiore ai 60 giorni (art. 237 comma 1 del Codice della Strada).
- Rinnovo con facoltà di recesso (non consentito per le polizze a libro matricola).  
In tal caso il contratto, stipulato senza clausola di tacito rinnovo, si rinnova per una durata pari ad un anno. Trova applicazione il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 – 2° comma del Codice Civile (periodo di 15 giorni di mora).  
Non sussiste obbligo da parte del Contraente di invio di lettera di disdetta.

### AVVERTENZA:

**Qualora venga inviata disdetta dalla Compagnia o dal Contraente, almeno quindici giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende risolto alle ore 24:00 della scadenza annuale di Polizza.**

Si rimanda agli artt. 7 "Adeguamento del Premio" e 8 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di Assicurazione per ogni ulteriore dettaglio.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Al contratto è possibile applicare le seguenti Forme Tariffarie:

- Tariffa Fissa senza maggiorazione del Pejus  
Non prevede maggiorazioni di Premio in presenza di sinistri liquidati nel precedente Periodo di osservazione. I veicoli ai quali è possibile applicare la seguente forma Tariffaria sono: autobus, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole semoventi, rimorchi agricoli, rimorchi di autovettura, targa prova macchina operatrice e macchina agricola.
- Tariffa Fissa con maggiorazione del Pejus  
Prevede maggiorazioni di Premio in presenza di sinistri liquidati nel precedente Periodo di osservazione. I veicoli ai quali è possibile applicare la seguente forma Tariffaria sono: autocarri di peso complessivo superiore a i 60 quintali, motocarri, ciclomotori per trasporto cose, rimorchi di autocarri, targa prova per: motoveicoli, veicoli in genere e rimorchi di autocarro.
- Franchigia fissa ed assoluta  
Si applica per ogni Sinistro nell'ammontare precisato in Polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.  
La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.  
I veicoli ai quali è possibile applicare la seguente forma Tariffaria sono: autobus non ad uso pubblico, autocarri, motocarri, ciclomotori per trasporto cose, rimorchi di autocarro, targa prova per: motoveicoli, veicoli in genere, rimorchi di autocarro e macchine operatrici.
- No Claim Discount/Malus  
Prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei Periodi di osservazione. Sono previste 6 (sei) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla classe 6.  
I veicoli ai quali è possibile applicare la seguente forma Tariffaria sono gli autocarri.

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Responsabilità Civile Auto  
vedi Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi delle Condizioni di Assicurazione
- Incendio e Furto  
vedi Sezione 2 – Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione
- Kasko  
vedi Sezione 3 – Kasko delle Condizioni di Assicurazione
- Cristalli  
vedi Sezione 4 – Cristalli delle Condizioni di Assicurazione
- Ritiro Patente  
vedi Sezione 5 – Ritiro Patente delle Condizioni di Assicurazione
- Eventi Naturali ed Eventi socio-politici  
vedi Sezione 6 – Eventi Speciali delle Condizioni di Assicurazione
- Tutela Legale  
vedi Sezione 7 – Assicurazione di Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione
- Assistenza  
vedi Sezione 8 – Assistenza delle Condizioni di Assicurazione
- Infortuni del Conducente  
vedi Sezione 9 – Infortuni del Conducente delle Condizioni di Assicurazione

#### **AVVERTENZA:**

**Il contratto prevede le seguenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo:**

- Tutte le garanzie  
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio  
Articolo 2 - Variazione della residenza del proprietario/Assicurato  
Articolo 3 - Esclusione  
Articolo 4 - Estensione territoriale  
Articolo 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  
Articolo 7 - Adeguamento del Premio  
Articolo 8 - Rinnovo del contratto  
Articolo 13 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro  
Articolo 17 - Cessione del credito
- Responsabilità Civile Auto  
Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa  
Articolo 1.6 - Gestione delle vertenze  
Articolo 1.7 - Rischio statico  
Articolo 1.8 - Veicoli cingolati  
Articolo 1.9 - Proprietario di rimorchio (o semirimorchio) diverso da quello della motrice: circolazione in Francia, Germania, Spagna e Grecia  
Articolo 1.10 - Responsabilità civile dei trasportati  
Articolo 1.11 - Responsabilità civile per fatto di figli minori  
Articolo 1.12 - Ricorso terzi  
Articolo 1.14 - Danni a cose di terzi trasportati su autobus  
Articolo 1.15 - Carico e scarico  
Articolo 1.16 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2  
Articolo 1.17 - Neo patentati – Patente non rinnovata
- Incendio, Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali  
Articolo 18 - Esclusioni  
Articolo 19 - Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate  
Articolo 21 - Forma di Assicurazione  
Articolo 22 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Incendio e Furto  
Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione  
Articolo 2.2 - Esclusioni  
Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri  
Articolo 2.4 - Perdite pecuniarie

- Kasko  
Articolo 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione  
Articolo 3.2 - Esclusioni
- Cristalli  
Articolo 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione  
Articolo 4.2 - Esclusioni
- Ritiro Patente  
Articolo 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione  
Articolo 5.2 - Esclusioni  
Articolo 5.3 - Criteri di liquidazione del danno
- Eventi speciali  
Articolo 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Tutela Legale  
Articolo 7.1 - Oggetto dell'Assicurazione  
Articolo 7.2 - Forma di garanzia  
Articolo 7.3 - Persone Assicurate  
Articolo 7.4 - Garanzia Aggiuntiva "patente a punti"  
Articolo 7.6 - Esclusioni  
Articolo 7.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa  
Articolo 7.8 - Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali  
Articolo 7.9 - Gestione del Sinistro
- Assistenza  
Articolo 8.2 - Estensione territoriale  
Articolo 8.4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza  
Articolo A.1 - Depannage  
Articolo A.2 - Soccorso stradale  
Articolo A.3 - Recupero del veicolo fuori strada  
Articolo A.4 - Invio pezzi di ricambio  
Articolo A.5 - Anticipo delle cauzioni penale e civile  
Articolo B.1 - Depannage  
Articolo B.2 - Soccorso stradale  
Articolo B.3 - Recupero del veicolo fuori strada  
Articolo B.4 - Invio pezzi di ricambio  
Articolo B.5 - Anticipo delle cauzioni penali e civili  
Articolo B.6 - Autodemolizione  
Articolo B.7 - Invio di un'autoambulanza  
Articolo B.10 - Auto in sostituzione  
Articolo B.11 - Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva  
Articolo B.12 - Trasferimento in centro ospedaliero autorizzato  
Articolo B.13 - Rientro al centro ospedaliero attrezzato  
Articolo B.14 - Viaggio per il recupero del veicolo  
Articolo B.15 - Recupero del veicolo a mezzo pianale  
Articolo B.16 - Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio  
Articolo B.17 - Spese d'albergo  
Articolo B.18 - Autista a disposizione  
Articolo B.19 - Anticipo spese di prima necessità  
Articolo B.20 - Trasmissione messaggi urgenti  
Articolo B.21 - Viaggio di un familiare  
Articolo B.22 - Rimpatrio sanitario  
Articolo B.23 - Rientro con un familiare  
Articolo B.24 - Accompagnamento minori  
Articolo B.25 - Rientro salma  
Articolo B.26 - Rimpatrio veicolo a mezzo pianale  
Articolo B.27 - Abbandono legale  
Articolo B.28 - Prolungamento soggiorno  
Articolo B.29 - Anticipo spese legali  
Articolo B.30 - Interprete a disposizione  
Articolo B.31 - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere  
Articolo B.32 - Richiesta documenti in caso di Furto totale  
Articolo C.1 - Auto in sostituzione  
Articolo G.1 - Auto in sostituzione immediata  
Articolo F.1 - Soccorso stradale  
Articolo F.2 - Recupero del veicolo fuori strada  
Articolo F.4 - Cosulenza medica  
Articolo F.5 - Spese di rimessaggio  
Articolo F.6 - Invio pezzi di ricambio  
Articolo F.7 - Spese d'albergo  
Articolo F.8 - Rientro dei passeggeri

Articolo F.10 - Rimpatrio sanitario  
 Articolo F.11 - Rientro salma  
 Articolo F.12 - Interprete a disposizione  
 Articolo F.13 - Anticipo spese legali  
 Articolo F.14 - Anticipo cauzioni penale e civile

- Infortuni del Conducente
  - Articolo 9.1.2 - Delimitazioni delle Assicurazioni – Esclusioni
  - Articolo 9.1.3 - L'Assicurazione non è operante
  - Articolo 9.2 - Casi di invalidità permanente
  - Articolo 9.3 - Diaria per Ricovero ospedaliero
  - Articolo 9.4 - Spese di cura
  - Articolo 9.6 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi
  - Articolo 9.7 - Criteri di indennizzabilità
  - Articolo 9.8 - Controversie – arbitrato irrituale
  - Articolo 9.9 - Cumulo di indennità

#### AVVERTENZA:

**Per 'rivalsa' si intende il diritto della Compagnia di ottenere dal responsabile del danno il rimborso di quanto la Compagnia stessa ha pagato a seguito di copertura contrattuale.**

Il contratto prevede le seguenti condizioni di rivalsa:

- Articolo 1 - Dichiarazione relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio
- Articolo 4 - Estensione territoriale
- Articolo 13 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa
- Articolo 1.16 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2
- Articolo 28 - Diritto di rivalsa

Il contratto prevede le seguenti rinunce al diritto di rivalsa:

- Articolo 1.16 - Rinuncia parziale alla rivalse per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezione previste dall'art. 1.2
- Articolo 3.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa
- Articolo 9.5 - Rinuncia alla rivalsa

#### AVVERTENZA:

**Il contratto prevede le seguenti condizioni di Massimali, Franchigie e Scoperti:**

- Responsabilità Civile Auto
  - Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione
  - Articolo 1.10 - Responsabilità civile dei trasportati
  - Articolo 1.11 - Responsabilità civile per fatto di figli minori
  - Articolo 1.12 - Ricorso terzi
  - Articolo 1.14 - Danni a cose di terzi trasportati su autobus
- Incendio, Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali
  - Articolo 21 - Forma di Assicurazione
  - Articolo 22 - Determinazione dell'ammontare del danno
  - Articolo 25 - Scoperto a carico dell'Assicurato
- Incendio e Furto
  - Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione
  - Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri
  - Articolo 2.4 - Perdite pecuniarie
- Kasko
  - Articolo 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Cristalli
  - Articolo 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Ritiro Patente
  - Articolo 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione
  - Articolo 5.3 - Criteri di liquidazione del danno
- Eventi Speciali
  - Articolo 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione

- Tutela Legale
  - Articolo 7.1 - Oggetto dell'Assicurazione
  - Articolo 7.2 - Forme di garanzia
  - Articolo 7.4 - Garanzia Aggiuntiva "patente a punti"

- Assistenza
  - Articolo A.2 - soccorso stradale
  - Articolo A.3 - Recupero del veicolo fuori strada
  - Articolo A.5 - Anticipo della cauzione penale e civile
  - Articolo B.1 - Depannage
  - Articolo B.2 - Soccorso stradale
  - Articolo B.3 - Recupero del veicolo fuori strada
  - Articolo B.5 - Anticipo delle cauzioni penali e civili
  - Articolo B.7 - Invio di un'autoambulanza
  - Articolo B.10 - Auto in sostituzione
  - Articolo B.11 - Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva
  - Articolo B.15 - Recupero del veicolo a mezzo pianale
  - Articolo B.16 - Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio
  - Articolo B.17 - Spese d'albergo
  - Articolo B.19 - Anticipo spese di prima necessità
  - Articolo B.23 - Rientro con un familiare
  - Articolo B.25 - Rientro salma
  - Articolo B.28 - Prolungamento soggiorno
  - Articolo B.29 - Anticipo spese legali
  - Articolo B.30 - Interprete a disposizione
  - Articolo B.31 - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere
  - Articolo C.1 - Auto in sostituzione
  - Articolo G.1 - Auto in sostituzione immediata
  - Articolo F.1 - Soccorso stradale
  - Articolo F.2 - Recupero del veicolo fuori strada
  - Articolo F.5 - Spese di rimessaggio
  - Articolo F.6 - Invio pezzi di ricambio
  - Articolo F.7 - Spese d'albergo
  - Articolo F.8 - Rientro dei passeggeri
  - Articolo F.11 - Rientro salma
  - Articolo F.12 - Interprete a disposizione
  - Articolo F.13 - Anticipo spese legali
  - Articolo F.14 - Anticipo delle cauzioni penale e civile
- Infortuni del Conducente
  - Articolo 9.2 - Caso di Invalidità permanente
  - Articolo 9.2.1 - Franchigia per Invalidità permanente
  - Articolo 9.3 - Diaria per Ricovero ospedaliero
  - Articolo 9.4 - Spese di cura

Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Franchigia:	8.500,00 euro

Esempio 2 (massimale):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Massimale:	5.000,00 euro
Indennizzo = Massimale:	5.000,00 euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Scoperto: 10%	1.000,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto:	9.000,00 euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno:	3.000,00 euro
Scoperto: 10%	300,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto:	2.500,00 euro

#### AVVERTENZA:

**Relativamente alla garanzia Infortuni del Conducente le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limiti massimi di età del conducente assicurabile, come disciplina-**

to al paragrafo "L'Assicurazione non è operante" riferita all'art. 9.1.3.

### **3.1. Estensioni della copertura**

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto sono previste estensioni alla copertura obbligatoria menzionate negli artt. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 delle Condizioni di Assicurazione.

### **4. Soggetti esclusi dalla garanzia – Responsabilità civile auto**

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del Sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatore nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

### **5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità, e all'aggravamento o diminuzione del Rischio**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa. Inoltre se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898). Al fine di facilitare la comprensione del concetto di "aggravamento e diminuzione del Rischio", si cita il cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato dopo la stipula del contratto, come un esempio di circostanza rilevante ai fini della variazione del Rischio.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt.:

- Articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio" delle Condizioni di Assicurazione.
- Articolo 2 "Variazione della residenza del proprietario/Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione.

### **AVVERTENZA:**

**Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).**

### **6. Premi**

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 3% del Premio per tutti i veicoli menzionati nella seguente Nota Informativa. Solo per gli autocarri e gli autobus il contratto prevede anche i frazionamenti quadrimestrale e trimestrale per i quali sono previsti i seguenti e rispettivi oneri aggiuntivi del Premio: 4% e 5%.

Nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile Auto il Premio di Polizza viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'intermediario.

Gli Intermediari assicurativi possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestata all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa di Assicurazione o all'Intermediario;
- assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario assicurativo;
- denaro contante per l'importo massimo stabilito dal Decreto Legislativo 231/2007.

### **AVVERTENZA:**

**Nel caso in cui il Contraente inoltri richiesta di cessazione del Rischio a seguito di Furto, vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato la Compagnia riconosce il rimborso, al netto di imposte e contributi, del Premio di responsabilità civile auto pagato e non goduto. Il rimborso è pari alla parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna dei documenti indicati negli artt. 9 "Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto" o 10 "Furto".**

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 9 "Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto" ed all'articolo 10 "Furto" delle Condizioni di Assicurazione.

### **AVVERTENZA:**

**Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applichi tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.**

### **7.1. Informativa in corso di contratto**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, entro 30 giorni dalla scadenza medesima e unitamente alla comunicazione prevista dalle normative vigenti, l'attestazione sullo stato del Rischio.

Qualora la Compagnia, a seguito di controlli sulla documentazione prodotta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, provveda a riclassificarne la Classe di merito, ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

### **7.2. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate per la garanzia Infortuni del Conducente**

Il Premio può essere soggetto ad adeguamento ad ogni rinnovo annuale di Polizza.

L'adeguamento delle somme assicurate rimane a libera scelta del Contraente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni di Assicurazione.

### **8. Attestazione sullo stato del Rischio – Classe di merito**

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del Rischio, la cui modalità di invio è descritta nel punto 7 della presente nota informativa, è di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza indicata sull'attestazione stessa.

L'assegnazione della classe Classe Universale (CU), anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, viene effettuata come indicato nel paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione

Universale (CU)" delle Condizioni di Assicurazione. La Classe Universale (CU) è contemplata dalle forme Tariffarie Tariffa Fissa con Pejus e No Claim Discount/Malus.

#### **AVVERTENZA:**

**La Classe di merito di Conversione Universale (CU) riportata sull'attestazione sullo stato del Rischio consente il confronto tra le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto di ciascuna Compagnia.**

#### **9. Recesso**

La Compagnia ha la possibilità di modificare le condizioni di Premio alla prima ridecorrenza annuale del contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza.

Il Contraente, entro 15 giorni dalla ridecorrenza annuale, può accettare o rifiutare le nuove condizioni di Premio; in caso di rifiuto, il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza dello stesso o della data di comunicazione del rifiuto se successiva.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 7 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni di Assicurazione e 8 "Rinnovo del Contratto" delle Condizioni di Assicurazioni.

#### **10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto, legge applicabile al contratto**

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

#### **11. Regime fiscale**

Di seguito sono elencate le aliquote di imposta applicate alle singole garanzie:

- **Responsabilità Civile Auto:** 12,5%. In aggiunta è previsto un ulteriore 10,5% relativo al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- **Incendio (escluse le Prestazioni Aggiuntive di cui all'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione "Perdite pecuniarie"), Furto, Kasko, Eventi Naturali, Eventi Socio-politici, Cristalli:** 12,5%. In aggiunta è previsto un ulteriore 1% relativo al fondo Anti-Racket.
- **Prestazioni Aggiuntive della garanzia Incendio (vedi art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione "Perdite Pecuniarie") e Ritiro Patente:** 21,25%. In aggiunta è previsto un ulteriore 1% relativo al fondo Anti-Racket.
- **Infortuni del Conducente:** 2,5%.
- **Assistenza:** 10%.
- **Tutela Legale:** 12,5%.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **12.1 Procedura per il risarcimento del danno**

Per la garanzia Responsabilità Civile si applicano le seguenti procedure:

- nel caso l'Assicurato sia coinvolto in un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, ed abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con Invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni private e dal DPR 254 del 18 Luglio 2006; l'Assicurato deve pertanto rivolgersi direttamente alla Compagnia presso cui ha stipulato il contratto, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione (pag. 40 di 41);
- nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento – come previsto dall'art. 148

del Codice delle Assicurazioni private – dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile;

- relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private: il trasportato deve inoltrare la richiesta di risarcimento all'Assicuratore del veicolo vettore;
- in caso di Sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all'estero l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all'Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione;
- in caso di Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Per le garanzie Auto Rischi Diversi, il Contraente deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalla Condizioni Generali di Assicurazione.

Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di risarcimento o a comunicare i motivi della mancata offerta entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

L'elenco dei centri di liquidazione sinistri è reperibile sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

#### **12.2 Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo**

##### **AVVERTENZA:**

**In caso di Sinistro, riferito a tutte le possibili coperture previste dalla Polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).**

Incendio/Furto, Kasko Collisione, Kasko Totale, Easykasko, Eventi Speciali, Cristalli:

##### **AVVERTENZA:**

**Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda agli artt. 23 "Liquidazioni dei danni" e 24 "Pagamento dell'Indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.**

Ritiro Patente:

##### **AVVERTENZA:**

**Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda all'art. 5.3 "Criteri di liquidazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione.**

Assistenza:

##### **AVVERTENZA:**

**La gestione dei sinistri è affidata ad un'impresa terza come evidenziato nella "Premessa" della "Sezione 8 – Assistenza" e negli artt. 8.1 "Oggetto della garanzia" definiti nelle Condizioni di Assicurazione.**

Tutela Legale:

##### **AVVERTENZA:**

**La gestione dei sinistri è affidata ad un'impresa terza come evidenziato nella "Premessa" della "Sezione 7 – Assicurazione di Tutela Legale" e nell'art. 7.1 "Oggetto dell'Assicurazione" definiti nelle Condizioni di Assicurazione.**

Infortuni del Conducente:

**AVVERTENZA:**

**Insorgenza del Sinistro**

Con riferimento all'art. 9.6 delle Condizioni di Assicurazione "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi" si precisa che **l'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta corredata da certificato medico e dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo entro cinque giorni dall'Infortunio od al momento in cui l'Assicurato ed i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.**

**AVVERTENZA:**

**Termini per la denuncia del Sinistro**

**La Denuncia può essere inoltrata per lettera raccomandata, per consegna a mano o a mezzo fax al proprio Intermediario o direttamente alla Compagnia. La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell'evento, che colpisce la garanzia Infortunio. La denuncia deve essere sempre sottoscritta, nei limiti del possibile, dal Contraente/Assicurato.**

**AVVERTENZA:**

**Spese per accertamento del Danno**

**Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.**

**AVVERTENZA:**

**Richiesta della visita medica**

**L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.**

**AVVERTENZA:**

**Termine minimo e massimo entro il quale l'impresa effettua l'accertamento della malattia**

**Per i sinistri in cui si presume l'esito di postumi invalidanti, la Compagnia incarica dell'accertamento un medico legale proprio fiduciario dandone comunicazione all'Assicurato.**

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda all'art. 9.7 "Criteri di indennizzabilità" delle Condizioni di Assicurazione.

**14. 1 Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro**

Relativamente a contratti stipulati nell'ambito della garanzia di Responsabilità Civile Auto il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio a seguito di applicazioni del Malus rimborsando, sia in caso di rinnovo sia in caso di disdetta del contratto gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Gli importi dovranno essere rimborsati:

- nel caso di Sinistro con data di accadimento a partire dal 1° Febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 Luglio 2006 n. 254 (Risarcimento Diretto), il rimborso dello stesso potrà avvenire solo seguendo l'operatività prevista dalle disposizioni di legge vigenti;
- nel caso di Sinistro non rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, direttamente alla Compagnia secondo le indicazioni fornite dall'Agente.

**14.2 Arbitrato**

Incendio/Furto, Kasko Collisione, Kasko Totale, Easykasko, Cristalli, Eventi Speciali:

**AVVERTENZA:**

**La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo delle Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante**

**periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico delle Parti in misura uguale.**

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 23 ("Liquidazione dei danni") delle Condizioni di Assicurazione.

Tutela Legale:

**AVVERTENZA:**

**In caso di divergenza di opinione sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Le spese di arbitro saranno a carico della parte soccombente.**

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7.10 ("Disaccordo sulla gestione del Sinistro") delle Condizioni di Assicurazione.

Infortuni del conducente

**AVVERTENZA:**

**Nel caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro e sulla misura dei rimborsi e delle indennità, è facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, composto da tre soggetti, uno dei quali di sua nomina.**

Il Collegio avrà sede presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

**Rimane comunque ferma la possibilità per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.**

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'Articolo 9.8 ("Controverse - Arbitrato irrituale") delle Condizioni di Assicurazione.

**15. Accesso agli atti dell'impresa**

Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere fatta se il danneggiato ha già avuto un'offerta di risarcimento o se la Compagnia comunica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta precisandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a riscontrare la richiesta entro 15 giorni comunicandone l'eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi direttamente all'ISVAP.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**16. Reclami**

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all'autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman's Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

**- Alla Compagnia**

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di

responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Ufficio Gestione reclami  
Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano  
Fax numero: 02.2662.2243  
E-mail: reclami@zurich.it

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

#### - All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di riAssicurazione, degli Intermediari e dei Periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

**I.S.V.A.P.**  
**Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,**  
**Servizio Tutela degli Utenti,**  
**Via del Quirinale 21, 00187 Roma**  
**Fax numero: 06/42.133.745/353**

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net) – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

#### - All'autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito

Financial Service Ombudsman's Bureau  
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace  
Dublin 2

Modalità di reclamo e modulistica al sito:  
[www.financialombudsman.ie](http://www.financialombudsman.ie)

Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Assicurazione.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

**Il rappresentante legale**

Camillo Candia



# Glossario

**Accessori di serie** - installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

**Accessori non di serie e Optional** - installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

**Apparecchi Autoradio/CD/Video** - si intendono esclusivamente radio – registratori – compact disk players – televisori ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

**Appendice (di Polizza)** - atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

**Assicurato** - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

**Assicurazione** - garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

**Assistenza stragiudiziale** - è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Carta Verde** - documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo Assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto R.C.A., già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

**Classe di merito** - è la classe Bonus/Malus di 'Conversione Universale' (CU), ex classe 'CIP' del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993.

**Classe di merito di Compagnia** - è la classe di merito Bonus/Malus di Compagnia assegnata al contratto.

**Codice della strada** - il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

**Codice delle Assicurazioni** - il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

**Compagnia** - è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Condizioni Generali di Assicurazione** - le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle Condizioni Speciali ed Aggiuntive.

**Contraente** - persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

**Contravvenzione** - è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

**Danno extracontrattuale** - è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

**Degrado d'uso** - è il rapporto fra il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art. 20 della Condizioni Generali di Assicurazione).

**Delitto** - è un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa e/o la reclusione.

**Esplosione** - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fatto illecito** - consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

**Franchigia** - l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a proprio carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

**Furto** - è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto** - danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

**Intermediario assicurativo** - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma.

**Incidente** - il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

**Indennizzo** - la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

**Infortunio** - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

**Invalità permanente** - perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Lesioni personali colpose** - reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

**Malus** - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- per i sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

**Massimali** - somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

**Minimo di Scoperto** - qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

#### **Periodo di osservazione -**

Sinistri con responsabilità principale:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel "quinquennio" dell'attestazione sullo stato del rischio.

**Polizza** - il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

**P.R.A.** - Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio** - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

**Procedimento penale** - è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

**Quinquennio completo** - si intende il quinquennio riportato nell'attestato di rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l'anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

**Rapina** - è il Reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

**R.C.A.** - Responsabilità Civile Auto.

**Reato** - violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

**Ricovero** - la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Risarcimento** - somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

**Rischio** - la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro** - l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Scoperto** - percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.

**Scoppio** - repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**Spese di giustizia** - sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rinfonderle.

**Struttura organizzativa - G.O.S.A.R.** - la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato, e:

- per la garanzia Assistenza: alle prestazioni di assistenza previste in Polizza;
- per la garanzia Guasti Meccanici: al contatto con i riparatori; alla verifica dell'operatività della garanzia, provvedendo a dare il benessere alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di Polizza.

**Tariffa** - la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

**Transazione** - accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Usura** - il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

**Valore a nuovo** - è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'Assicurazione al momento del Sinistro.

**Valore Assicurato** - è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

**Valore commerciale** - è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dall'Eurotax "Giallo".

**Vertenza Contrattuale** - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

# Come leggere il suo documento di Polizza e le condizioni contrattuali

Gentile cliente, questo libretto, che Le è stato consegnato contestualmente al documento di Polizza, alla Nota Informativa ed al Glossario, Le permette di conoscere in modo chiaro ed esauriente le condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione in generale e le singole garanzie da Lei acquistate.

All'interno del documento i termini di difficile comprensione sono stati sottolineati ed inseriti nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, dove ne è descritto il preciso significato.

Per maggiore chiarezza, la descrizione delle specifiche coperture è raggruppata per Sezioni ed è preceduta dalle Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le Sezioni.

Le Sezioni hanno gli stessi titoli riportati sulla Polizza, che è il documento qui riprodotto in facsimile.

Attenzione, La invitiamo inoltre a verificare le garanzie riportate sulla Polizza ed a leggerne le relative condizioni contrattuali. Può farlo in modo rapido e preciso, utilizzando le indicazioni che abbiamo predisposto sul fac-simile. Non esiti a contattare il Suo Intermediario assicurativo nel caso voglia integrare o modificare le coperture del suo contratto.

Zurigo		polizza di assicurazione		veicoli a motore e natanti		ZURICH®	
SOC.   POLIZZA NUMERO		EMESSA IL	COD. AG.		AGENZIA		PROD.
QUADRO OFFERTA		EDIZIONE	DESCRIZIONE		FASCICOLO INFORMATIVO		
CONTRAENTE		VIA / PIAZZA		CODICE FISCALE O PARTITA IVA		EDIZIONE	
LOCALITA'		C.A.P.	PROV.		CITTADINANZA		
TARGA VEIC./DATI NAT.		TELAIO CICLOMOTARGATO	COD.MARCA	COD.MODELLO	COD. INFOCAR	MARCA E MODELLO	TA IMMATR.
INIZIO GARANZIA		SCADENZA		SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1901 SECONDO COMMA CODICE CIVILE IN QUANTO APPLICABILE.			
DATI RELATIVI AL CONTRAENTE		PROFESSIONE / ATTIVITA'		COD. PROF.	DATA DI NASCITA	SESSO	ANNO 1° RILASCIO PATENTE
DURATA DELLA POLIZZA		SOSTITUISCE LA POLIZZA		TARGA DEL VEICOLO		TIPO TARGA	
RATEAZIONE DEL PREMIO		DURATA E TIPO CONTRATTO		VINCOLO A FAVORE DI		POLIZZA A LIBRO MATRICOLA	
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO/NATANTE		DESCRIZIONE		SCADENZA		RISCHIO NUMERO	
NOTE/CLAUSE							
<b>Garanzie valide solo se espressamente richiamate</b>							
RESPONSABILITA' CIVILE		LIMITI PER SINISTRO		LIMITI PER PERSONA		LIMITI PER DANNI A COSE E ANIMALI	
MASSIMALI DI COPERTURA		EURO		EURO		EURO	
verso terzi		DATA DI NASCITA DEL PIU' GIOVANE CONDUCENTE MINORE DI 25 ANNI		CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE - CU		CLASSE DI MERITO	
CODICE TARIFFA		FORMA TARIFFARIA		CLASSE PROTETTA		POLIZZA COLLEGATA N.	
FRANCHIGIA PER SINISTRO EURO		PENALE FRANCHIGIA PER PRIMA ANNUALITA'		N. SINISTRI R.C.A. ACCADUTI NELL'ANNO CORRENTE E PRECEDENTE		N. SINISTRI R.C.A. ACCADUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	
INCENDIO		INCENDIO-PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CORPI VEICOLI		PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERDITE PECUNIARIE CON IL MINIMO DI		FURTO	
SCOPERTO %		EURO		EURO		EURO	
KASKO		FRANCHIGIA		MASSIMO RISARCIMENTO		SCOPERTO %	
CRISTALLI		RITIRO PATENTE		FORMA		INDENNITA' GIORNALIERA	
EVENTI SPECIALI		EVENTI NATURALI		EVENTI SOCIO - POLITICI		SCOPERTO %	
TUTELA LEGALE		FORMA		ASSISTENZA		FORMA	
INFORTUNI DEL CONDUCENTE		FORMA		MORTE INV. PERM.		DIARIA PER RIC. SPESE DI CURA	
VALORI ASSICURATI DEL VEICOLO/NATANTE		A		B		L.V.A.	
DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O AL LOCATARIO		PROVINCIA		C.A.P.		LOCALITA'	
DICHIARAZIONI (ART. 2 LEGGE N° 39 DEL 26/2/1977) IL PREMIO E' STATO DETERMINATO SULLA SCORTA DI QUANTO SEGUE:							
<b>CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS 196/2003</b>							
a) Finalità assicurativa descritte al punto 1) dell'Informativa lo sottoscrittore, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, prelo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità assicurative: <span style="float: right;">Data e firma</span>							
Contraente _____							
Assicurato (se diverso dal contraente) _____							
b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa lo sottoscrittore, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), prelo il mio specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei miei dati personali non sensibili:							
(i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi <span style="float: right;">SI NO</span>							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
(ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
(iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
Nome e Cognome/denominazione _____ <span style="float: right;">Data e firma</span>							
Contraente _____ <span style="float: right;">Esemplare per il Contraente</span>							

(Il fac-simile di Polizza si riferisce ad una Polizza sottoscritta con Zurich Insurance plc, ed è a puro titolo esemplificativo)

Per qualsiasi approfondimento e/o delucidazione La invitiamo a contattare il Suo Intermediario assicurativo che saprà darLe tutti i chiarimenti di cui avrà bisogno.

Buon viaggio con la sua nuova Polizza ZuriGò.

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Articolo 1

### Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio

*Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).*

*Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).*

*Nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di Assicurazione, la Compagnia può esercitare diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, così come previsto dall'art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209.*

## Articolo 2

### Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Considerato che il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo o del locatario nel caso di contratti di leasing, il Proprietario e/o Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia, **a mezzo fax o raccomandata**, il cambiamento di residenza del Proprietario o del locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto.

*In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente art. 1.*

## Articolo 3

### Esclusione

*L'Assicurazione non è operante:*

- *durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;*
- *nelle aree aeroportuali.*

## Articolo 4

### Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell'Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

*Per quanto riguarda la sola Sezione 7) "Assicurazione di Tutela Legale", l'Assicurazione vale per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.*

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

*Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.*

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 1, 2 e 3.

## Articolo 5

### Tipologie e durate del contratto.

Il contratto può essere stipulato con una delle seguenti tipologie e rispettive durate:

a) Senza Obbligo di Disdetta.

Il contratto si risolve alle ore 24:00 della data di scadenza annuale. Per le polizze Libro Matricola trova applicazione il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 – 2° comma del Codice Civile (periodo di 15 giorni di mora).

b) Durata inferiore all'anno (Temporanea).

Il contratto si risolve alle ore 24:00 della data di scadenza. La durata del contratto non può essere inferiore ai 15 giorni, solo qualora venga contestualmente richiesta anche la Carta Verde, e non può essere superiore ai 180 giorni. Relativamente alle macchine agricole il contratto temporaneo non può avere una durata inferiore ai 60 giorni (art. 237 comma 1 del Codice della Strada).

c) Rinnovo con facoltà di recesso (non consentito per le polizze a Libro Matricola).

Il contratto, stipulato senza clausola di tacito rinnovo, si rinnova per una durata pari ad un anno. Trova applicazione il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 – 2° comma del Codice Civile (periodo di 15 giorni di mora).

Non sussiste obbligo da parte del Contraente di invio di lettera di disdetta.

## Articolo 6

### Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il Premio o la prima rata di Premio si paga alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia o appendici emesse dall'Intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'ufficio o l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto, i quali sono autorizzati a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

*L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.*

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello di scadenza. Il Premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, secondo l'indicazione figurante in Polizza (art. 1901 del Codice Civile).*

*Nelle ipotesi previste dai commi precedenti riguardanti il mancato pagamento del Premio la Compagnia può intende-*

**re il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile.**

**Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio delle stesse.**

## Articolo 7

### Adeguamento del Premio

La Compagnia ha la possibilità di modificare le condizioni di Premio alla prima rideduzione annuale del contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza. Le indicazioni circa il nuovo ammontare del Premio sono fornite presso l'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di Premio, può accettarle ed in tal caso il contratto è rinnovato.

**Se il Contraente rifiuta le nuove condizioni di Premio, il contratto si intende risolto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dello stesso.**

**Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria volontà di accettazione o di rifiuto delle nuove condizioni di Premio ovvero comunichi la non accettazione successivamente alla scadenza del contratto ed entro i quindici giorni successivi, lo stesso cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza, salvo che entro il suddetto termine il Contraente stipuli una nuova copertura assicurativa per lo stesso Rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

**In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del Premio implica l'accettazione definitiva delle nuove condizioni di Premio.**

## Articolo 8

### Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 7, **in mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata o a mezzo fax almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto**, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto la Compagnia invierà al domicilio del Contraente la comunicazione scritta ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

## Articolo 9

### Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto

**a) In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di Assicurazione, il contrassegno e, se in possesso, la Carta Verde, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):**

- a.1) nel caso di alienazione del veicolo assicurato, se il venditore chiede il trasferimento della Polizza ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, si procederà all'eventuale conguaglio del Premio con quello dovuto per il nuovo veicolo;

- a.2) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia**, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione e contrassegno.

**Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di Premio successive fino al momento di detta comunicazione.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non invierà l'attestazione dello stato di Rischio, in quanto l'Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell'attestato di Rischio;

- a.3) nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del certificato di Assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde, **sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.**

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

- b) **In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di Assicurazione, il contrassegno e, se in possesso, la Carta Verde.**

La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

- b.1) Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

- b.2) Nel caso in cui il contratto sia sospeso si applica il disposto del successivo art. 11.

**Per contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione del maggior Premio richiesto al momento della stipulazione del contratto.**

**Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell'ambito delle polizze Libro Matricola la garanzia cessa dalle ore 24:00 del giorno dal quale risulta la restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e, se in possesso, della Carta Verde.**

## Articolo 10

### Furto

#### Furto del veicolo

**In caso di Furto del veicolo il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'Autorità competente; il contratto è risolto a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo della data di denuncia medesima;** la Compagnia riconosce il rimborso del Premio pagato e non goduto, con l'eccezione della parte relativa alla garanzia Furto, in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di annullamento del contratto.

**Qualora il Furto avvenga nei quindici (15) giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.**

## **Articolo 11** **Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione**

### **Sospensione**

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia **restituendo il certificato di Assicurazione, il contrassegno e, se in possesso, la Carta Verde.**

La sospensione ha decorrenza dal momento della restituzione del certificato di Assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice di sospensione che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Nei casi di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita), furto, demolizione o cessazione della circolazione (disciplinata dall'art. 103 del Codice della strada), avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del Contraente – in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno dopo della data di sospensione del contratto.

**Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito alla Compagnia.**

È possibile sospendere la garanzia in corso di contratto una sola volta nell'arco di un anno solare.

Non è consentita la sospensione:

- a seguito di furto del veicolo assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in formula "Libro Matricola".

### **Riattivazione**

La riattivazione del contratto – fermi il Contraente ed il proprietario Assicurato – deve essere fatta tramite sostituzione del contratto, prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione.

La Compagnia all'atto della riattivazione determina il Premio dovuto dal Contraente in base alla Tariffa riferita alla Polizza sospesa e ad un Premio supplementare sulla garanzia di responsabilità civile auto di 16,26 euro al netto di imposte e contributi, conteggiando a favore del Contraente stesso il rateo di Premio pagato e non goduto.

La riattivazione, ferma la proprietà, può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita), demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada).

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del Periodo di osservazione detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

## **Articolo 12** **Condizioni particolari Libro Matricola**

### **Inclusione di veicoli nel corso dell'annualità**

Il premio relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della Polizza e calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

### **Regolazione Premio**

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in polizza, verrà emessa appendice di regolazione premio relativa alle inclusioni ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

**In caso di conguaglio premio positivo, il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della Compagnia.**

In caso di conguaglio premio negativo, il rimborso da parte della Compagnia avverrà al netto di imposte e contributi.

## **Articolo 13** **Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro**

**In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile),** indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Per i veicoli, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, l'avviso alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo deve essere effettuato secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro" approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu).

**Nei casi di Furto, Rapina, eventi "socio-politici" o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.**

**A seguito del Furto totale del veicolo assicurato è fatto obbligo di consegna delle relative chiavi in dotazione, dietro richiesta della Compagnia.**

**Qualora il danno sia causato da "eventi naturali" la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo. Nell'ipotesi di "ritiro patente" alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.**

**Nell'ipotesi di "Ritiro patente" alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.**

**A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).**

**Articolo 14**  
**Altre assicurazioni**

*Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di sinistri, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.*

**Articolo 15**  
**Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Articolo 16**  
**Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**Articolo 17**  
**Cessione del credito**

*Le parti pattuiscono, ai sensi degli artt. 1341 e 1342, comma 2, Codice Civile, che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.*

# Sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi

## Condizioni

### Articolo 1.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private

### Articolo 1.2

#### Esclusioni e rivalsa

**L'Assicurazione non è operante:**

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione;**
- **in caso di dolo del conducente;**
- **nel caso in cui al momento del Sinistro il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada;**
- **nel caso di circolazione del veicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;**
- **nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dei veicoli assicurati non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.**

**Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

### Articolo 1.3

#### Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Compagnia provvederà a ciò previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso di richiesta di duplicato a seguito sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, è data facoltà al Contraente di rilasciare sotto la propria responsabilità dichiarazione di autocertificazione dell'evento accaduto; in tal caso la Compagnia emetterà il duplicato richiesto sulla base di tale dichiarazione.

### Articolo 1.4

#### Attestazione dello stato di Rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza medesima e unitamente alla comunicazione di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Polizza, l'attestazione dello stato di Rischio da cui risulteranno tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del Premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del Periodo di osservazione, la Compagnia deve inviare un'attestazione che contenga la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l'attestazione verrà inviata dalla delegataria.

La Compagnia non invierà l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- di veicoli assicurati da Polizze amministrate a Libro Matricola e rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno. Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa.

Nel caso di Furto totale, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), di esportazione definitiva all'estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente l'attestazione del Rischio nel solo caso in cui il Periodo di osservazione risulti concluso.

È fatto salvo quanto disposto da formule Tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel Periodo di osservazione considerato.

### Articolo 1.5

#### Passaggio di Tariffa

Il passaggio da una forma Tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.

### Articolo 1.6

#### Gestioni delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.**

## Condizioni Speciali

### Articolo 1.7

#### Rischio statico

**Qualora la garanzia di Responsabilità Civile sia prestata per un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

## Articolo 1.8 Veicoli cingolati

**Qualora la garanzia di Responsabilità Civile sia prestata per un veicolo montato su cingoli dalla garanzia stessa sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.**

**Articolo 1.9  
Proprietario di rimorchio (o di semirimorchio) diverso da quello della motrice. Circolazione in Francia, Germania, Spagna e Grecia  
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile attribuita all'Assicurato dai sinistri provocati nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

## Condizioni Aggiuntive

### Premessa

La Compagnia assicura i rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive non compresi nell'Assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono.

### Articolo 1.10 Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente ed al veicolo. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

### Articolo 1.11 Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla circolazione, **purché avvenuta all'insaputa dello stesso**, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da **Fatto illecito** dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile.

**Tale garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza.**

### Articolo 1.12 Ricorso terzi

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di **Incendio** del veicolo, **Esplosione** o **Scoppio**. La Compagnia risponde **fino alla concorrenza di 500.000 euro** dei danni diretti e materiali cagionati dal **Sinistro** a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.**

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale suindicato.**

**Sono comunque esclusi:**

- **i danni da inquinamento e contaminazione;**
- **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;**
- **i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria.**

## Articolo 1.13 Autoveicoli adibiti a scuola guida.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore,
- l'allievo conducente anche quando è alla guida,
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

## Articolo 1.14 Danni a cose di terzi trasportati su autobus.

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale e viceversa, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati – **fino ad un massimo di 250 euro – esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.**

## Articolo 1.15 Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo, del conducente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione delle sponde idrauliche;** rimangono **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna e i danni da inquinamento e contaminazione. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

### Carico e scarico con mezzi meccanici (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La suddetta copertura, **ferme le esclusioni e limitazioni**, è valida anche quando l'operazione di carico da terra sul veicolo e viceversa viene eseguita con braccio meccanico o cassone ribaltabile stabilmente fissati sul veicolo assicurato.

**La garanzia non è operante qualora tali dispositivi meccanici non vengano utilizzati conformemente a quanto indicato nelle relative istruzioni d'uso prodotte dalla casa costruttrice o a quanto prescritto dalla Carta di circolazione o dalle leggi vigenti.**

**La garanzia non è inoltre operante per i danni causati alle cose trasportate od in consegna.**

## Articolo 1.16 Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2

a) La Compagnia, a parziale deroga del precedente art. 1.2 delle Condizioni, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario (o locatario) **se lo stesso non è conducente del veicolo adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:**

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di circolazione.

**Qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2. delle Condizioni.**

b) La Compagnia rinuncia altresì – qualunque sia il tipo di veicolo indicato in Polizza – al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario (o locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; **mentre, nei con-**

**fronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il Proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 euro.**

Nel caso di guida in stato di ebbrezza la Compagnia rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario), qualora lo stesso, su richiesta della Compagnia, produca documentazione da cui risulti che il tasso alcolemico rilevato sia inferiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente. **Il diritto di rivalsa verrà comunque esercitato nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato.**

**La Compagnia rinuncia inoltre al diritto di rivalsa per i soli danni fisici ai trasportati su autocarri qualora si tratti di soggetti diversi da quelli previsti dalla lettera d) dell'art. 54 del Codice della strada e sempre che il numero dei trasportati non sia superiore a quanto previsto dalla Carta di circolazione.**

- b) La Compagnia rinuncia anche alla rivalsa nei confronti del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone **con l'esclusione degli autocarri, per i quali vale il succitato punto c), dei veicoli non omologati al trasporto dei passeggeri e del caso in cui il numero dei**

**trasportati sia superiore a quanto previsto dalla Carta di circolazione.**

La rinuncia alla rivalsa vale anche nei confronti del conducente, **a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha il diritto di disporre del veicolo.**

#### **Articolo 1.17**

##### **Neo patentati - Patente non rinnovata.**

La Compagnia rinuncia – nel caso di Incidente stradale – all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, **a condizione che:**

- **la patente venga successivamente rilasciata;**
- **la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro;**
- **la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;**
- **non penda, al momento del Sinistro, Procedimento penale per il Reato di guida senza patente nei confronti del conducente.**

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, **a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del Sinistro.**

## Forme Tariffarie

### Introduzione

#### Scelta della Forma Tariffaria

Ad ogni contratto, in relazione alla tipologia del veicolo che si intende assicurare, è associata una delle quattro Forme Tariffarie descritte nella seguente tabella, da considerarsi sempre valida per le Polizze di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali:

VEICOLO		FORME TARIFFARIE APPLICABILI			
Categoria	Tipologia	Tariffa Fissa		Franchigia Fissa ed Assoluta	No Claim Discount/Malus
		Con maggiorazione del premio di sinistrosità (Pejus)	Senza maggiorazione del premio di sinistrosità (Pejus)		
<b>Rimorchio per autovettura</b>			●		
<b>Autobus</b>	Autobus Privati		●	●	
	Autobus Servizio Pubblico		●		
	Autocarri, Autosnodati, Rimorchi ed altri veicoli per il trasporto di Persone		●	●	
<b>Autocarri e Motocarri</b>	Autocarri e veicoli speciali con peso a pieno carico complessivo fino a 60 quintali			●	●
	Autocarri e veicoli speciali con peso a pieno carico complessivo oltre i 60 quintali	●		●	●
	Motocarri e Ciclomotori per trasporto di Cose	●		●	
	Rimorchi per trasporti di Cose e di attrezzature turistiche e sportive, trasporti specifici ed ad uso speciale	●		●	
	Targhe Prova per Motoveicoli, Veicoli in Genere e Rimorchi	●		●	
<b>Macchine Operatrici e Carrelli</b>	Macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate eventualmente con speciali attrezzature		●		
	Targa Prova Macchina Operatrice		●	●	
<b>Macchine Agricole Semoventi</b>	Trattrici, macchine operatrici e rimorchi agricoli (compresa Targa Prova)		●		

## Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella:

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCA)					
<b>Veicolo non assicurato in precedenza</b>	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta		1		
	Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura la PRA o a seguito di cessione del contratto		1		
<b>Veicolo già assicurato in precedenza</b>	con attestato di rischio riferito a contratto scaduto	da meno di 5 anni	1	2 <sup>A</sup>	5
		da più di 5 anni	1	5	
	con contratto temporaneo scaduto	da meno di 1 anno	1	3	
		da più di 1 anno e da meno di 18 mesi	1	3	4
		da più di 18 mesi	1	4	
	rubato, demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione		1	2 <sup>A</sup>	6
	con un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa		1	8	9
	per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi		1	2 <sup>A</sup>	10
precedentemente assicurato all'estero		1	7		

### LEGENDA

- 1 Libretto di circolazione
- 2 Attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia di Assicurazione
- 3 Copia della polizza temporanea
- 4 Dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza temporanea (artt. 1892 e 1893 c.c.)
- 5 Dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto o alla sospensione (artt. 1892 e 1893 c.c.)
- 6 Copia denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente o certificato di demolizione o documentazione di vendita
- 7 Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera di Assicurazione dalla quale risulti il periodo di assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
- 8 Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore
- 9 Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (artt. 1892 e 1893 c.c.)
- 10 Dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'utilizzatore del veicolo e del relativo periodo di utilizzo

A Non necessario nel solo caso di veicolo già assicurato con Zurich

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l'attribuzione alla massima del pejus e della classe NCD/Malus applicabile.

## Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)

La disciplina della Classe di merito di Conversione Universale (CU) prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei Periodi di osservazione e si applica in particolare per le forme Tariffa Fissa e NCD/Malus. Si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.

Scelta la forma tariffaria la CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

DETERMINAZIONE CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE			
<b>Veicolo non assicurato in precedenza</b>	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta	14 o classe derivante dall'applicazione dell'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209	
	Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto	14 o classe derivante dall'applicazione dell'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209	
<b>Veicolo già assicurato in precedenza</b>	Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di rischio	18	
	<b>con attestato di Rischio riferito a contratto scaduto</b>	da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia, in assenza verrà calcolata in base a quanto indicato nelle successive regole di prima determinazione della CU
		da più di 5 anni	14
	<b>con contratto temporaneo scaduto</b>	da meno di 18 mesi	Veicolo già assicurato con forma Franchigia
			Veicolo già assicurato con forma diversa da Franchigia
		da più di 18 mesi	14
		rubato, demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione	vedere articolo 1.22 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del rischio assicurato"
		con un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	classe di pertinenza come risultante dalla documentazione presentata
		per il quale risultascaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi precedentemente assicurato all'estero	14 oppure classe calcolata in base a quanto indicato nelle successive regole di prima determinazione della CU
		precedentemente assicurato all'estero	

Nei casi indicati nella tabella di cui sopra si procederà alla determinazione della CU secondo le seguenti regole di prima determinazione:

- a. viene in primo luogo determinata una Classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale);

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

*N.B.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)*

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

## Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla Classe di merito di Conversione Universale di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive che tengono conto (Malus) o meno (Bonus) dei sinistri nel Periodo di osservazione.

**Tabella delle regole evolutive della Classe di Conversione Universale (CU)**

Classe di merito Universale	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**Forma Tariffaria 1 - Tariffa Fissa**  
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

**Con pejus**

La Forma Tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "con pejus" prevede maggiorazioni di Premio in presenza di sinistri liquidati nel precedente Periodo di osservazione.

**Senza pejus**

La Forma Tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "senza pejus" non prevede invece nessuna maggiorazione per sinistrosità.

**Nuovi Contratti**

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE PERCENTUALE PEJUS				
<b>Veicolo non assicurato in precedenza</b>				nessun pejus
<b>Veicolo già assicurato in precedenza</b>	<b>con attestato di Rischio riferito a contratto scaduto</b>	da meno di 5 anni	Veicolo già assicurato con forma diversa da Franchigia	pejus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
			Veicolo già assicurato con forma Franchigia	nessun pejus
		da più di 5 anni		nessun pejus
	<b>con contratto temporaneo scaduto</b>			nessun pejus
		rubato, demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione		pejus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
		con un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa		
	per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi			
	precedentemente assicurato all'estero			

L'attestato di rischio deve essere riferito a veicolo della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.

**Tabella di corrispondenza**

Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale"

Classe CU	Numero di <u>sinistri</u> considerati nel <u>Periodo di osservazione</u>	Pejus
01-18	Nessun <u>Sinistro</u> osservato	0%
01-18	2	15%
01-18	3 o più sinistri	25%

**Nei casi di mancanza anche parziale, dei documenti richiesti, al contratto sarà applicata una maggiorazione del premio del 25% che sarà soggetta a revisione nel caso in cui l'attestazione e/o dichiarazione richiesta sia fornita in data successiva a quella di stipulazione del contratto e, in ogni caso, purché questo avvenga entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto stesso.**

L'eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.

## **Rinnovi di contratto (annualità successive)**

Per le annualità successive a quella della stipulazione, nel caso di Forma Tariffaria Fissa senza Franchigia nella Forma "con pejus", se nell'ultimo Periodo di osservazione si sono osservati 2 sinistri si dovrà aumentare il Premio del 15%, se si sono osservati più di 2 sinistri si dovrà aumentare il Premio del 25%.

Il pejus, qualora il contratto lo preveda, si attiva quando:

Sinistri con responsabilità principale:

La Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto Periodo o in periodi precedenti.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Si verifica, nel Periodo di Osservazione, un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Pejus.

## **Forma Tariffaria 2 - Tariffa Franchigia Fissa ed Assoluta**

*(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)*

*La presente Assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro nell'ammontare precisato in Polizza; detto importo risulterà maggiorato per la sola prima annualità per gli autocarri con peso superiore a 60 quintali e nei limiti contrattualizzati nei casi in cui, per la stipula di un nuovo contratto, non venga fornita idonea documentazione e/o attestazione dello stato del Rischio o nel caso in cui, dall'attestazione medesima, risulti applicato il pejus.*

*Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.*

*La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.*

**Forma Tariffaria 3 - No Claim Discount/Malus**  
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Forma Tariffaria "No Claim Discount/Malus", prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei Periodi di osservazione.

Sono previste 6 (sei) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla classe 6.

**Nuovi Contratti**

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE CLASSE DI MERITO NO CLAIM DISCOUNT/MALUS				
<b>Veicolo non assicurato in precedenza</b>			3 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209	
<b>Veicolo già assicurato in precedenza</b>	<b>con attestato di Rischio riferito a contratto scaduto</b>	da meno di 5 anni	Veicolo già assicurato presso altra compagnia o con Zurich ma con forma diversa da NCD/Malus	classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
			Veicolo già assicurato con Zurich con forma NCD/Malus	classe NCD/Malus riportata sull'attestato di rischio
		da più di 5 anni		3
	<b>con contratto temporaneo scaduto</b>	da meno di 18 mesi	Veicolo già assicurato presso altra compagnia o con Zurich ma con forma diversa da NCD/Malus	3
			Veicolo già assicurato con Zurich con forma NCD/Malus	classe NCD/Malus riportata sul contratto temporaneo
		da più di 18 mesi	Veicolo già assicurato presso altra compagnia o con Zurich ma con forma diversa da NCD/Malus	4
			Veicolo già assicurato con Zurich con forma NCD/Malus	3
	rubato, demolito, venduto, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione			classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
	con un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa			
	per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi			
precedentemente assicurato all'estero				

L'attestato di rischio deve essere riferito a veicolo della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.

**Tabella di corrispondenza**

Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale"

Classe C.U.	Numero sinistri pagati e riservati nell'ultimo quinquennio	Quinquennio completo	Classe NCD
01-18	Nessuno	SI	2
		NO	3
01-18	1 Sinistro	ININFLUENTE	4
01-18	2 sinistri	ININFLUENTE	5
01-18	Più di 2 sinistri	ININFLUENTE	6

**Nei casi di mancanza anche parziale, dei documenti richiesti, il contratto sarà assegnato alla Classe NCD 6 e CU 18.**

L'assegnazione alla Classe NCD 6 (sesta) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui l'attestazione e/o dichiarazione richiesta sia fornita in data successiva a quella di stipulazione del contratto e, in ogni caso, ***purché questo avvenga entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto stesso.***

L'eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.

#### **Rinnovi di contratto (annualità successive)**

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla Classe di merito di pertinenza in base alle seguente tabella di regole evolutive, che tengono conto (Malus) o meno (NCD) dei sinistri nel Periodo di osservazione:

Classe NCD/Malus	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	+ di 2 Sinistri
1	1	4	5	6
2	1	4	5	6
3	2	4	5	6
4	3	5	6	6
5	4	6	6	6
6	5	6	6	6

## Norme Comuni a tutte le Forme Tariffarie

### Articolo 1.18

#### Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto o, per le polizze amministrate a Libro Matricola, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale inclusione di altro veicolo della medesima tipologia, è mantenuta ferma la scadenza annuale di Polizza. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, **non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- **non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario nel caso di contratti di leasing);**
- **riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma Tariffaria del veicolo sostituito.**

### Articolo 1.19

#### Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione/riattivazione del contratto o per le polizze amministrate a Libro Matricola, ad inclusione con contestuale esclusione di altro veicolo solo nel caso di alienazione o di consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della strada) o esportazione definitiva all'estero attestata dalla certificazione del P.R.A. o da copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" non fosse alienato ed il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, **dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare:**

- **alla classe CU 14;**
- **senza applicazione di pejus per la Forma Tariffaria Tariffa Fissa;**
- **alle classe NCD 03 per la Forma Tariffaria NCD/Malus.**

È data facoltà al Contraente di richiedere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo e non prestate da altro assicuratore.

## Norme Comuni alle Forme Tariffarie Tariffa Fissa e NCD/Malus

### Articolo 1.20

#### Riapertura di un Sinistro

**Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di**

**contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.**

### Articolo 1.21

#### Rimborso del Sinistro

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio, qualora previste, conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, sia in caso di rinnovo sia in caso di disdetta del contratto, il rimborso dei sinistri da essa liquidati a titolo definitivo rientranti nel Periodo di osservazione riferito alla scadenza stessa. **Per i veicoli assicurati con Tariffa Fissa con maggiorazione del Premio per sinistrosità, il rimborso del Sinistro è consentito esclusivamente per i veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali.**

Nel caso di Sinistro con data di accadimento a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 ("Risarcimento Diretto"), il rimborso dello stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 1.22

#### Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato

In caso di Furto, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), esportazione definitiva all'estero, vendita o di consegna in conto vendita, il proprietario può beneficiare per un altro veicolo di medesima proprietà, **nel caso in cui la stipulazione della Polizza o l'inclusione del veicolo per le Polizze amministrate a Libro Matricola avvenga entro 5 anni (18 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto della Classe di merito indicata sull'attestazione del Rischio o sul precedente contratto temporaneo.**

Nel caso in cui la stipulazione della Polizza avvenga invece successivamente avverrà l'assegnazione:

- alla classe CU 14;
- senza applicazione di pejus per la Forma Tariffaria Tariffa Fissa,
- alle classe NCD 03 per la Forma Tariffaria NCD/Malus.

### Articolo 1.23

#### Ritrovamento del veicolo

Per i casi in cui veicolo che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente Articolo 1.22 ("Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"), dovrà essere stipulato un nuovo contratto:

- alla classe di CU 14;
- alla classe NCD 03 per la Forma Tariffaria NCD/Malus;
- senza applicazione di pejus nel caso di Forma Tariffaria Tariffa Fissa.

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali

### Articolo 18 Esclusioni

*L'Assicurazione non comprende i danni:*

- *avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;*
- *(salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, urto con animali selvatici, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- *determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, o del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole Sezioni.*

### Articolo 19 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

*Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.*

La Compagnia ha peraltro facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.

### Articolo 20 Degrado d'uso e Valore a nuovo

#### Degrado d'uso

Si definisce "Degrado d'uso" il rapporto fra il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

In eccezione a quanto sopra e limitatamente agli autocarri e ai relativi rimorchi, il Degrado d'uso verrà stabilito secondo la seguente tabella basata sull'età del veicolo assicurato:

Autocarri e rimorchi	
Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 6 mesi	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

#### Valore a nuovo

(applicabile alle garanzie con forma di Assicurazione a "Valore Totale")

#### a) per autocarri

*La liquidazione del danno totale o parziale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d'uso, per sei mesi dalla data di prima immatricolazione.*

### Articolo 21 Forme di Assicurazione

#### Forma di Assicurazione - Valore Totale

L'Assicurazione viene prestata a Valore Totale, Forma di Assicurazione che prevede la copertura per il Valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino).

*Questa Forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.*

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui al momento della stipulazione del contratto *sia stato assicurato, l'effettivo Valore commerciale del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di veicolo di prima immatricolazione.*

#### Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto

L'Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, Forma di Assicurazione che prevede la copertura *fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.*

Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

### Articolo 22 Determinazione dell'ammontare del danno

#### Per Forma di Assicurazione a Valore Totale

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo anche quando le spese di riparazione sono superiori al 70% del Valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.

Pertanto *in caso di liquidazione del Valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato.* In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, *dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento* (vedi definizione di "Degrado d'uso" all'Articolo 20 delle Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali), *che dette parti avevano al momento del Sinistro per effetto della loro Usura o vetustà.*

*L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il Valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro ed il valore residuo dopo il Sinistro stesso fermo restando quanto disposto dal successivo comma.*

*Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del Sinistro e quello assicurato.*

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'impor-

to di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di leasing o finanziamento, l'IVA sarà liquidata sull'importo corrispondente alle quote (canoni) già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

#### Per Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione fino alla concorrenza dell'importo indicato in Polizza, **con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro**. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

#### Articolo 23 Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.**

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.**

#### Articolo 24 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in euro presso la sede della Compagnia o presso la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva. **Limitatamente alla garanzia Furto, sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'Autorità competente, il pagamento dell'Indennizzo è eseguito previa consegna di:**

- **scheda di perdita di possesso;**
  - **estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);**
  - **fattura (nel caso in cui non venga fornito di serie) relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in Polizza.**
- La Compagnia ha tuttavia la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:
- **il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura;**
  - **la procura notarile a vendere a favore della Società solvente.**

#### Articolo 25 Scoperto a carico dell'Assicurato

**In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo Minimo indicato in Polizza (ove previsto).**

#### Articolo 26 Recuperi

**L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o parti di esso.**

• Qualora non sia avvenuta la liquidazione del Sinistro: **Il valore degli Enti recuperati verrà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso.**

• Qualora sia avvenuta la liquidazione del Sinistro: L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo. **In questo caso egli è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del veicolo.**

**Se invece, l'Assicurato non intenda conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo**, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo e impegnandosi a conferirle, per tale scopo, la necessaria procura. Se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito con l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

#### Articolo 27 Adeguamento del Valore Assicurato

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso.

**Qualora il Valore Assicurato del veicolo riportato da "Eurotax" risulti inferiore a 1.500 euro o non sia più determinabile a seguito della vetustà del veicolo è data facoltà alla Compagnia, dandone opportuna comunicazione sulla relativa quietanza di rinnovo, di escludere le seguenti garanzie: Incendio/Furto, Kasko Collisione/Totale, Eventi Naturali e Sociopolitici.**

#### Articolo 28 Diritto di rivalsa

**In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.**

## Sezione 2 – Incendio e Furto (operante se richiamata in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 2.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui valore deve essere compreso nei "valori assicurati", contro i rischi:

- Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del veicolo stesso.

**Il valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente indicato in Polizza e determinato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.**

**In assenza della suddetta documentazione, per gli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.**

**In caso di Sinistro l'Indennizzo, riferito agli Optional e Accessori non di serie, limitatamente ad Apparecchi audio radio/CD/televisioni ed altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superiore al 20% dei "valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.**

**L'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di scoperto, verrà ridotto del 50% qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia.**

**Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria dovesse essere effettuata con tecnica "tirabolli", non verrà applicato l'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

#### Articolo 2.2

##### Esclusioni

**Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" l'Assicurazione non comprende altresì i danni:**

- **causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.**

### Prestazioni Aggiuntive

#### Articolo 2.3

##### Corpi di veicoli terrestri

##### 1. Circolazione abusiva

**(operante solo se presente la garanzia Furto e nei limiti da essa previsti)**

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina **purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

##### 2. Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

**La garanzia è prestata fino all'ammontare dei "valori assicurati" per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.**

#### Articolo 2.4

##### Perdite pecuniarie

##### 1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Rapina, Furto o Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà – **sino ad un massimo di 500 euro**

**per Sinistro** – le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'autorità e conseguenti al ritrovamento o inerenti alla rimozione.

##### 2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 250 euro per evento** – le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

##### 3. Garanzia spese di immatricolazione

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà – **fino ad un massimo di 250 euro** – le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

##### 4. Concorso spese ripristino box di proprietà

La Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 5.000 euro per evento** – le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

##### 5. Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, **sempre che rimanga a suo carico.**

##### 6. Garanzia bagaglio

In caso di Incendio o di Incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di 250 euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati** quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati. **Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi Autoradio/CD/Video, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni all'Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.**

##### 7. Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 500 euro per evento** – le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

##### 8. Ripristino Airbag

La Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 1.000 euro per evento** – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.

**L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto**

*o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.*

*La garanzia è valida per un solo evento all'anno.*

#### **9. Ripristino dei sistemi di antifurto**

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di Incidente da circolazione la Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 750 euro per evento** – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

*L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.*

*La garanzia è valida per un solo evento all'anno.*

### Condizioni

#### Articolo 3.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

(è operante solo quella espressamente richiamata)

#### A) Garanzia Collisione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo – il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello se di Valore a nuovo superiore a 500 euro in assenza di documentazione fiscale di acquisto – **in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.**

**L'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà ridotto del 50% qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia.**

**Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria dovesse essere effettuata con tecnica ‘tirabolli’, non verrà applicato l'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

**È data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.** In tal caso la Compagnia provvederà a darne comunicazione sulla relativa quietanza di rinnovo.

#### B) Garanzia Kasko Totale: Urto - Collisione - Ribaltamento – Uscita di strada

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo – il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello se di Valore a nuovo superiore a 500 euro in assenza di documentazione fiscale di acquisto – in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

**L'importo Minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà ridotto del 50% qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia.**

**Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria dovesse essere effettuata con tecnica ‘tirabolli’, non verrà applicato l'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

**È data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.** In tal caso la Compagnia provvederà a darne comunicazione sulla relativa quietanza di rinnovo.

#### C) Garanzia EASYKASKO

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, **fino alla concorrenza dell'importo indicato in Polizza e con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.**

Rientrano nei danni risarcibili gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo per i quali, se di Valore a nuovo superiore a 500 euro ed in assenza di documentazione fiscale di acquisto, siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.

**L'importo di Franchigia indicato in Polizza non verrà applicato qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia.**

**Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria dovesse essere effettuata con tecnica ‘tirabolli’, non verrà applicato l'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza.**

**Limitatamente ai Sinistri rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto, normato dall'art. 149 D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209, ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'ammontare del danno risarcibile dalla garanzia EASYKASKO sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto nel succitato ambito, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza.**

Nel caso invece di Sinistri non rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto, normato dall'art. 148 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall'Assicurato fino all'ammontare del danno patito, **conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

**Relativamente alle garanzie A), B), C) di cui sopra, se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, verrà applicata una Franchigia di 500 euro.**

#### Articolo 3.2

##### Esclusioni

**Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”, la garanzia non è operante:**

- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- **per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- **per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di quelli verificatisi in aree nelle quali non è ammessa la circolazione;**
- **per i danni conseguenti a Furto consumato o tentato e Rapina, nonché ad Incendio non determinato da uno degli eventi previsti all'“Oggetto dell'Assicurazione”;**
- **per i danni alle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'“Oggetto dell'Assicurazione”;**
- **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.**

#### Articolo 3.3

##### Rinuncia al diritto di rivalsa

**La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.**

#### Articolo 3.4

##### Colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

## Sezione 4 – Cristalli (operante se richiamata in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 4.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

##### Forma 'A'

Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, ***l'Indennizzo non sarà superiore al 10% dei "valori assicurati" con il massimo di 750 euro ed una Franchigia fissa di 50 euro per ogni Sinistro; nel caso in cui i "valori assicurati" non eccedano l'importo di 5.000 euro, il Massimale di garanzia si intende fissato in 500 euro.***

***La Franchigia non verrà applicata qualora l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass.***

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

##### Forma 'B'

Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, ***il Massimale di garanzia si intende fissato in 900 euro senza alcun applicazione di Franchigia qualora l'Assicurato provveda alla ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass o da DoctorGlass.***

***Qualora l'Assicurato non intenda avvalersi del servizio offerto da Carglass o da DoctorGlass, il massimale di garanzia si***

***intende fissato in 750 euro con applicazione della Franchigia pari a 100 euro.***

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

#### Articolo 4.2

##### Esclusioni

***Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" la garanzia non comprende altresì i danni:***

- ***conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;***
- ***conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 6 delle presenti Condizioni, o riconducibili alla garanzia Kasko;***
- ***connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.***

#### Articolo 4.3

##### Servizio Carglass e DoctorGlass

***L'Assicurato che intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass o da DoctorGlass dovrà:***

***telefonare al numero Verde dedicato per fissare l'appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente da Carglass o da DoctorGlass; esibire l'originale dello stampato di Polizza; non anticipare denaro entro il limite del Massimale di garanzia.***

## Sezione 5 – Ritiro patente (operante se richiamata in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 5.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a corrispondere l'indennità giornaliera indicata in Polizza, **per una durata massima di 180 giorni per Sinistro**, per il caso che al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente di guida **in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della presente Polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.**

#### Articolo 5.2

##### Esclusioni

**Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" la garanzia non è operante:**

- **se l'Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omissione di soccorso e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Nuovo Codice della strada; in tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda presso cui opera il conducente, proprietari del veicolo assicurato e contraenti di Polizza, qualora l'impossibilità alla guida di detto soggetto sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito;**
- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- **se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;**
- **se nei confronti dell'Assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;**

- **se l'Assicurato guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;**
- **se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;**
- **se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;**
- **se l'Assicurato non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;**
- **se l'Assicurato si trova in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.**

#### Articolo 5.3

##### Criteri di liquidazione del danno

L'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, **fermo sempre il limite massimo di giorni indennizzabili, citato nell'Articolo 5.1.**

Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed **in quanto l'Assicurato abbia ottemperato agli "Obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

È tuttavia facoltà dell'Assicurato chiedere che l'indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

**In caso di imputazione del Reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo dopo che l'Assicurato sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del Nuovo Codice della strada, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all'azienda presso cui opera il conducente.**

**In ogni caso, l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Compagnia dell'avvenuta restituzione della patente.**

## Sezione 6 – Eventi speciali (operante se richiamata in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 6.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

##### Eventi naturali

La Compagnia garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo designato in Polizza compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo – il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello se di Valore a nuovo superiore a 500 euro in assenza di documentazione fiscale di acquisto – a seguito di slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

La garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.**

**La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, fino alla concorrenza di 3.000 euro e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte; ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico.**

**L'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà ridotto del 50% qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia.**

**Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo dovesse essere effettuata con tecnica ‘tirabolli’, non verrà applicato l'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza.**

##### Eventi socio-politici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in Polizza, compresi gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo – il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati” e siano specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello se di Valore a nuovo superiore a 500 euro in assenza di documentazione fiscale di acquisto – a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

**Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” la garanzia non comprende altresì i danni riconducibili alla garanzia Kasko, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.**

**L'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà ridotto del 50% qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia.**

**Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo dovesse essere effettuata con tecnica ‘tirabolli’, non verrà applicato l'importo di Minimo di Scoperto indicato in Polizza.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

# Sezione 7 – Assicurazione di Tutela Legale (operante se richiamata in Polizza)

## Premessa

La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia "Tutela Legale", si avvale di

**D.A.S.**

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via IV Novembre, 24 – Telefono 045/8372632 - 8372658 – Fax 045/8351023, nel testo chiamata D.A.S.

## Condizioni

### Articolo 7.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:

- di Assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative;**
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di euro 1.000;**
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, **entro il limite massimo di euro 20.000.**

**L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.**

**La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.**

### Articolo 7.2

#### Forme di garanzia

In riferimento all'art. 7.1 il Contraente può scegliere tra le due seguenti opzioni.

#### FORMA BASE – "B"

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;

- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;**
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un Incidente stradale con terzi.

**Tutte le garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.**

#### FORMA GOLD – "C"

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la "Forma Base", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato anche qualora:

- a) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.  
**Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un Incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste dalla "Forma Base" lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sull'attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sinistro;**
- b) **debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a euro 250. Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.**

### Articolo 7.3

#### Persone assicurate

Il proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. **In caso di Vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del Contraente.**

### Articolo 7.4

#### Garanzia Aggiuntiva "patente a punti" (operante solo se richiamata in Polizza)

In estensione a quanto previsto dalle garanzie "Forma Base" e "Forma Gold", qualora il conducente del veicolo assicurato, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della garanzia, subisca una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9, la Società riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di euro 500,00**, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso, **fino a un massimo di euro 1.000,00**, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;**
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni **che comportino decurtazione superiore a cinque punti.**  
**Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.**

## Articolo 7.5

### Servizi di consulenza ed assistenza

Ad integrazione delle garanzie previste e nell'ambito delle materie in esse considerate, l'Impresa garantisce i seguenti servizi:

#### **Consulenza telefonica (ConsulDAS) tramite il numero verde 800.34.55.43**

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla Polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).

**Consultazione preventiva ed assistenza: tramite il numero verde 800.34.55.43 nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di Polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.**

## Articolo 7.6

### Esclusioni

*La garanzia non vale:*

- **per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- **per materia fiscale ed amministrativa**, ad eccezione di quanto previsto alla lettera a) della Forma di garanzia Gold e dalla Garanzia Aggiuntiva "patente a punti";
- **se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;** se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
- **se il conducente è imputato per il Reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada, o se è imputato per il Reato di fuga od omissione di soccorso (art. 189 Codice della strada), o di un diverso Reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soccorso.** Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, **D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del Reato per qualsiasi causa;**
- **se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;**
- **se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.**

## Articolo 7.7

### Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

In particolare:

- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e

non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;

- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale (**carezza di 90 giorni**): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti concordati.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

**dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali e di Procedimento penale;**

**trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi.**

**La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della Polizza.**

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti Sinistro unico.

In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

## Articolo 7.8

### Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali

**In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva** comunicazione utilizzando lo specifico modulo indirizzandola:

in via preferenziale a D.A.S. via IV novembre, 24 37126 VERONA – Fax 045/8351023; subordinatamente, alla Compagnia.

**L'Assicurato dovrà trasmettere tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.**

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare un legale – residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.

**Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla Tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia ed è operante dalla contestuale denuncia di Sinistro per i casi di difesa penale.

**La denuncia del sinistro effettuata oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporterà per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile ("Prescrizione in materia di assicurazione").**

## Articolo 7.9

### Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.8 "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali".

**Per ogni stato della Vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concor-**

*dati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.*

*L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla ste-sura e al deposito della domanda di ammissione al credito. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la tratta-zione della pratica.*

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. **D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

#### **Articolo 7.10**

##### **Disaccordo sulla gestione del Sinistro**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle pos-sibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, **la questione,**

*a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera racco-mandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accor-do non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.*

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, que-sti potrà ugualmente procedere per proprio conto e Rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza pro-spettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### **Articolo 7.11**

##### **Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

# Sezione 8 – Assistenza (operante se richiamata in Polizza)

## Premessa

La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano Piazza Trento, 8.



oppure +39.0258286160.

Per quanto concerne la Sezione 8 "Assistenza" per Assicurato si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli art. B.7, B.16, B.17, B.21, B.22, G.1, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

## Condizioni

### Articolo 8.1

#### Oggetto della garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia ed Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di Sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei servizi di assistenza indicate nella presente Sezione delle Condizioni contrattuali.

**In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.**

Per quanto concerne la Sezione Assistenza per Sinistro si intende il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.

### Articolo 8.2

#### Estensione territoriale

**La garanzia Assistenza vale in Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. A. per lo stesso veicolo.**

### Articolo 8.3

#### Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero Verde 800-401390 oppure al numero di Milano 02.5828.6160.

Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 o un telegramma a:

Europ Assistance Italia S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In ogni caso **dovrà comunicare con precisione:**

1. **Il tipo di assistenza di cui necessita;**
  2. **La targa del veicolo;**
  3. **Nome e cognome;**
  4. **Numero di Polizza preceduto dalla sigla:  
Forma "A" ⇒ "ZILA", Forma "B" ⇒ "ZILB", Forma "C" ⇒ "ZILC", Forma "G" ⇒ "ZILD", Forma "F" ⇒ "ZILG";**
  5. **Indirizzo del luogo in cui si trova;**
  6. **Il recapito telefonico** dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore**

**documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.**

**L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

### Articolo 8.4

**Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza**

**Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:**

- a. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.  
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
  - b. **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.**
  - c. **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.**
  - d. **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
  - e. **La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**
  - f. **Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.**
  - g. **Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del Sinistro.**
  - h. **L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.**
  - i. **Tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.  
L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.  
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.**
- I. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni**

*analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.*

*Nel caso in cui attivasse altra compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.*

*m. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.*

## Forme Contrattuali

### FORMA "A"

#### A.1 Depannage (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso stradale" art. A.2. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

***Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.***

#### A.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, ***tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.***

In caso di Sinistro avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Struttura organizzativa.

***Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).***

***Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.***

#### A.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di Incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, ***tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.***

***L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.***

In caso di Incidente avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa.

***Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).***

#### A.4 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

***Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.***

***La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km. dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso).***

#### A.5 Anticipo delle cauzioni penale e civile

Qualora, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, ***fino ad un massimo di 6.000 euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.***

***La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).***

### FORMA "B"

#### B.1 Depannage (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di pensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage (officina mobile) anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso stradale" art. B.2. ***La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 euro per Sinistro.***

***Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.***

#### B.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto totale, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, ***tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino***

ad un massimo di 700 euro per **Sinistro**. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'**Assicurato**.

In caso di **Sinistro** avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla **Struttura organizzativa**.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

**Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

### B.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di **Incidente** il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la **Struttura organizzativa** procurerà direttamente all'**Assicurato** il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 euro per Sinistro**.

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

In caso di **Incidente** avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla **Struttura organizzativa**.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

### B.4 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di **Sinistro**, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la **Struttura organizzativa** provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

### B.5 Anticipo delle cauzioni penali e civili

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'**Assicurato** in conseguenza di **Incidente** stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la **Struttura organizzativa**, qualora l'**Assicurato** non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

### B.6 Autodemolizione

**(Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora l'**Assicurato**, a seguito di **Sinistro**, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 3/4/2006 n. 152 art. 264), debba procedere alla cancellazione al **P.R.A.** ed alla successiva demolizione del veicolo, la **Struttura organizzativa** su richiesta dell'**Assicurato**, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.

**Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

**L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:**

- libretto di circolazione (originale);

- foglio complementare/certificato di proprietà (originale);

- targhe autoveicolo;

**(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);**

- codice fiscale (fotocopia);

- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al **P.R.A.** (fotocopia Carta d'identità o equivalente);

- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al **P.R.A.** (fotocopia).

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.**

La **Struttura organizzativa** organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'**Assicurato** la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al **P.R.A.** tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'**Assicurato** prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La **Compagnia** terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

### B.7 Invio di un'autoambulanza

**(Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora a seguito di **Infortunio** da **Incidente** stradale l'**Assicurato**, successivamente al **Ricovero** di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la **Struttura organizzativa** invierà direttamente l'autoambulanza, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).**

### B.8 Consulenza medica

Qualora a seguito di **Infortunio** o malattia l'**Assicurato** necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della **Struttura organizzativa** che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

### B.9 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la **Struttura organizzativa**, su richiesta dell'**Assicurato**, fornirà informazioni relativamente a:

Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; Tempo sulle strade;

Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);

Informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).

### B.10 Auto in sostituzione

**(Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora, in conseguenza di **Guasto**, **Incidente**, **Incendio**, **Furto** parziale o **Rapina** tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure a seguito di **Rapina** o

Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, **per un massimo di 7 giorni consecutivi**.

**Restano sempre a carico dell'Assicurato:**

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.**

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.

#### **B.11 Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva (Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. **La Compagnia terrà a proprio carico fino ad un massimo di 50 euro per Sinistro.**

**Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

#### **B.12 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato**

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo Assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
  - aereo sanitario (la Struttura organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui
  - il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura organizzativa.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese.

**Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.**

#### **B.13 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'art. 12, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, **inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa.**

#### **B.14 Viaggio per il recupero del veicolo**

Qualora, il veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.15 Recupero del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti **un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi**, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura organizzativa sono a carico della Compagnia, **fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro e per anno assicurativo.**

**Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura organizzativa provvede ed il suo recupero, tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.16 Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio**

Qualora il veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura organizzativa metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

**La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.17 Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti **una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, oppure a seguito di Rapina o Furto del veicolo medesimo la Struttura organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600 euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.18 Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per un Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.19 Anticipo spese di prima necessità**

Qualora in conseguenza di Sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 1.500 euro per Sinistro.**

**L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.20 Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato in viaggio, dovesse avere la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Struttura organizzativa, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio.

La Struttura organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.21 Viaggio di un familiare**

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di sette giorni**, la Struttura organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.22 Rimpatrio sanitario**

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: aereo sanitario;

aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;

treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;

autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa stessa. **La Struttura organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

**La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addividengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.23 Rientro con un familiare**

Qualora, in caso di "Rimpatrio sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente art. B.22, i medici della Struttura organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rimpatrio sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

**La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 euro.**

**La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.24 Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

**Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.25 Rientro salma**

Qualora a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura organizzativa

organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 euro per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### **B.26 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti **un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi**, oppure in caso di Furto o Rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura organizzativa sono a carico della Compagnia.

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

**Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al Valore commerciale del rettilo dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimarrà a carico dell'Assicurato.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### **B.27 Abbandono legale**

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui all'art. B.26 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale – il Valore commerciale del veicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui all'art. B.26 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale – provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

**Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### **B.28 Prolungamento soggiorno**

Qualora l'Assicurato a seguito di Infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 euro per Sinistro.**

**Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.**

#### **B.29 Anticipo spese legali**

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, **qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 euro.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### **B.30 Interprete a disposizione**

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarlo, **tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### **B.31 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura organizzativa **anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 euro per Sinistro.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### **B.32 Richiesta documenti in caso di Furto totale**

Qualora, a seguito di Furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico,

- perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

**La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.**

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

### **FORMA "C" (TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA FORMA "B" CON ESCLUSIONE DELLA GARANZIA B.10 CHE RISULTA INTEGRALMENTE SOSTITUITA DALLA GARANZIA C.1)**

#### **C.1 Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò **comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera**

**certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice**, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2000 cc., **sarà fornita, durante il normale orario di apertura della Società di noleggio, per un massimo di:**

- **15 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata;**
- **30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.**

**Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla Società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.**

**Restano sempre a carico dell'Assicurato:**

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.**

**La prestazione non è operante per:**

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

## **FORMA "G" - DUPLICAR (TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA FORMA "C" CON AGGIUNTA DELLA PRESTAZIONE G.1)**

### **G.1 Auto in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale" di cui al punto B.2, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 h su 24, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, presso il luogo di fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Compagnia terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera. Inoltre, qualora al momento del Sinistro l'Assicurato non sia in grado di utilizzare una carta di credito per il pagamento della cauzione richiesta per la fornitura sul posto dell'auto sostitutiva, scatterà l'opzione di invio taxi con le modalità di cui sopra.

**La Compagnia terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei Massimali previsti dall'art. C.1.**

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

**Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla Società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.**

**Restano sempre a carico dell'Assicurato:**

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato secondo le modalità di pagamento comunicate direttamente dalla Struttura Organizzativa;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.**

**La prestazione non è operante per:**

**immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

## **FORMA "F" (AUTOCARRI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 35 Q.LI)**

### **F.1 Soccorso stradale**

Qualora, in seguito di Guasto o Incidente, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 1.000 per Sinistro**. A richiesta dell'Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'Assicurato stesso. **In tale ultimo caso resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino** quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata. **La richiesta dell'Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.**

**Se il traino viene effettuato con percorso misto autostrada e strade normali il Massimale previsto per la prestazione è comunque di 1.000 euro per Sinistro.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).**

Alternativamente al traino la Struttura organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. **Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il Massimale suindicato, mentre rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa.**

**Sono esclusi dal Massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.**

### **F.2 Recupero del veicolo fuori strada**

Qualora in caso di Incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 2.500 per Sinistro.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono esclusi dal Massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.**

### F.3 Informazione su rete costruttori

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la Struttura organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

### F.4 Consulenza medica

Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

**Le seguenti prestazioni sono operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal Comune di residenza del proprietario del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.**

### F.5 Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di Guasto o Incidente da circolazione, il veicolo subisca un danno tale da **non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi**, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 250 per Sinistro.**

### F.6 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di Guasto o Incendio, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia fino ad un massimo di euro 500 per Sinistro. La garanzia è operante previa accettazione da parte della Struttura organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

### F.7 Spese d'albergo

Qualora, in seguito a Guasto o Incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti **una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio**, la Struttura organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 150 complessivi per Sinistro, complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).**

### F.8 Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo, in conseguenza di Guasto o Incidente stradale, **sia rimasto immobilizzato per almeno 3 giorni**, la Struttura organizzativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- un'autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

**La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). In caso di noleggio di un'autovettura, restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa.**

### F.9 Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la Struttura organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti e reperibili sul posto.

### F.10 Rimpatrio sanitario

Qualora **a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale** in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura organizzativa stessa. **La Struttura organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

**La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

### F.11 Rientro salma

Qualora, a seguito di Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 2.500 per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

### F.12 Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato

coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessita di un interprete, la Struttura organizzativa provvede ad inviarlo, **tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### **F.13 Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di euro 500.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### **F.14 Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto la cauzione fissata dall'Autorità **fino ad un massimo di euro 3.500 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

## Sezione 9 – Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 9.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza, **entro i limiti stabiliti**, gli infortuni che il conducente del veicolo assicurato, con il consenso del proprietario, può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno al veicolo stesso.

#### Articolo 9.1.1

##### Altre garanzie

L'Assicurazione comprende anche, in relazione alla specifica garanzia prestata:

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di un Incidente occorso con il veicolo identificato in Polizza;
- gli infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e dagli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza.

#### Articolo 9.1.2

##### Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni

**Sono esclusi dall'Assicurazione:**

- **gli infortuni dovuti a stato di ebbrezza e/o ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **gli infortuni conseguenti a Delitti dolosi o atti temerari dell'Assicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;**
- **gli infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;**
- **gli infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- **gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.**

#### Articolo 9.1.3

L'Assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **per le persone che usano il veicolo contro la volontà del proprietario;**
- **per le persone aventi più di 80 anni di età.**

#### Articolo 9.2

##### Caso di Invalidità permanente

Se l'Infortunio ha per conseguenza l'Invalidità permanente e **questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto**, la Compagnia liquida per tale titolo –

**al netto della eventuale Franchigia prevista dal successivo art. 9.2.1** – secondo le disposizioni e le percentuali seguenti, un'indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente assoluta:

Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro	100%
Paralisi completa	100%
Cecità completa	100%
Perdita di un occhio con ablazione	30%
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio	25%
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti	50%
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti	15%
Perdita completa:	
del braccio	destro 70%      sinistro 60%
della mano	destra 60%      sinistra 50%
del pollice	destro 22%      sinistro 18%
dell'indice	destro 15%      sinistro 12%
di qualsiasi altro dito della mano	destra 8%      sinistra 6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	destri 20%      sinistri 15%
Perdita completa della funzione del polso	destro 12%      sinistro 10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	60%
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%
Perdita completa di un piede	40%
Perdita completa di un alluce	8%
Perdita di qualsiasi altro dito del piede	3%
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede	25%

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al limite massimo del 100%**. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

#### Articolo 9.2.1

##### Franchigia per Invalidità permanente

**In caso di Invalidità permanente non si farà luogo a Risarcimento per Invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al TRE PER CENTO della totale. Se l'Invalidità permanente supera il TRE PER CENTO della totale ma non il VENTICINQUE PER CENTO, verrà corrisposto il Risarcimento solo per la parte eccedente il TRE PER CENTO. Se invece l'Invalidità permanente supera il VENTICINQUE PER CENTO della totale, verrà corrisposto il Risarcimento integrale.**

### Articolo 9.3 Diaria per Ricovero ospedaliero

Nel caso di Ricovero in ospedale o in casa di cura, la Compagnia paga, **per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio**, l'indennità giornaliera convenuta per i giorni in cui l'Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall'Infortunio. **Il giorno di dimissione dell'Assicurato dall'ospedale o dalla casa di cura non viene computato agli effetti della presente garanzia.**

### Articolo 9.4 Spese di cura

La Compagnia rimborsa per ogni Infortunio coperto, per il periodo della cura medica, **per la durata massima di 300 giorni da quello dell'Infortunio e sino a concorrenza della somma pattuita**, le spese rese necessarie dall'Infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure mediche indispensabili nonché, **sempre nell'ambito della somma pattuita ma sino al limite massimo di 250 euro**, per il trasporto dal luogo dell'Infortunio all'ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. **Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica.** La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato o ai suoi eredi, su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

### Articolo 9.5 Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'Infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.

### Articolo 9.6 Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'Infortunio con l'indicazione delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, **dev'essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all'Intermediario assicurativo entro cinque giorni dall'Infortunio od al momento in cui l'Assicurato ed i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.** Quando l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. **Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.**

### Articolo 9.7 Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. **Se l'Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.**

### Articolo 9.8 Controversie - Arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.**

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

### Articolo 9.9 Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

**Il diritto all'indennità per Invalità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.** Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'Infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l'importo liquidato od offerto.

## Consigli utili in caso di Sinistro



### **Incidente da circolazione**

***Per la denuncia dei sinistri da Responsabilità Civile Auto, è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole".***



### **Denuncia di Sinistro**

***In caso di Sinistro, il Codice Civile stabilisce che l'Assicurato ne debba dare comunicazione alla propria compagnia entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.***

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

***I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.***



### **Disciplina del risarcimento diretto**

Dall'1 febbraio 2007 è in vigore la procedura del risarcimento diretto. Tale procedura si applica nel caso in cui l'incidente abbia coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.

**Il risarcimento diretto** si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente, del proprietario o del trasportato nonché nel caso di lesioni non gravi al conducente (fino al 9% di invalidità).

***Per ottenere il risarcimento del danno, l'Assicurato danneggiato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro, deve rivolgere la richiesta alla propria compagnia o all'Intermediario Assicurativo presso il quale ha stipulato il contratto consegnando il modulo di constatazione amichevole e la richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati.***

La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma o in via telematica.

La Compagnia è tenuta a formulare offerta di Risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti o dagli Assicurati.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.

Ove è possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani.



### **Atti giudiziari**

***Ad evitare pregiudizi, occorre consegnare alla Compagnia, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa*, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, certificazioni, ecc.).**



### **Incendio, Furto o evento socio-politico**

***In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia.***



***Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e – al rientro in Italia – ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.***



***Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.***



### Eventi naturali

**In caso di Sinistro è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.**



### Ritiro della patente

**È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.**



### Europ Assistance

**Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura organizzativa di Europ Assistance al numero verde 800-401390 e da questa preventivamente autorizzato.**



### Cristalli

**In caso di rottura di cristalli l'Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia, ha la possibilità di rivolgersi ai seguenti centri di servizio:**

- **Carglass** chiamando il numero verde 800-360036
- **DoctorGlass** chiamando il numero verde 800-101010

**Le rispettive centrali operative indicheranno l'indirizzo dei centri più vicini e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.**



### Carta Verde

È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. **Deve essere richiesto all'Intermediario assicurativo presso il quale si è sottoscritto il contratto.**



### Sinistri Esteri

**Anche in caso di Incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di "Constatazione Amichevole di Incidente".**

**In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di assicurazione estera.**

**Per effettuare la denuncia**, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente all'Intermediario assicurativo o alla propria Compagnia.

**Per effettuare la richiesta di risarcimento occorre distinguere:**

- **Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo straniero:** è necessario prendere direttamente contatto con l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 - 20145 Milano - Telefono +39 02 34 96 81.
- **Sinistro avvenuto all'ESTERO:**
  - **Con veicoli immatricolati in Paesi UE:** è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazioni-ISVAP, via del Quirinale n. 21 – 00187 – Roma – Telefono +39 06 42 13 31
  - **Con veicoli immatricolati in Paesi extra UE:** occorre **sempre** inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.

Per ogni ulteriore eventuale informazione sulla procedura liquidativa, è possibile rivolgersi al proprio Intermediario assicurativo o consultare il sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)



### Carrozzerie convenzionate

**Sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) è presente l'elenco di tutte le carrozzerie convenzionate con Zurich che provvederanno alla riparazione del veicolo dell'Assicurato in modo rapido e professionale.**







**Zurich Insurance plc**

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

[www.zurich.it](http://www.zurich.it)



*Because change happenz™*